CAMERA DEI DEPUTATI N. 2533

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESI, LAMORTE, BONSIGNORE, CURSI, GRIPPO, LA PENNA, SAVIO, BIAFORA, CARDINALE

Presentata il 29 marzo 1988

Norme per la concessione dei diritti di traffico al vettore aereo straniero

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il traffico aereo internazionale commerciale marcia verso la completa liberalizzazione: è solo questione di tempo, non è lontana per l'umanità una completa apertura delle frontiere ai vettori aerei di tutti i paesi: è questa una realtà che coglie l'Italia in un certo senso impreparata. Esistono ancora riserve mentali, incomprensioni e timori verso la concorrenza, chiusure nei confronti dei paesi emergenti.

Non si può invece pensare di poter incrementare i traffici commerciali con paesi stranieri senza nel contempo aprire nuove vie di comunicazione.

Questa elementare verità, da sempre riferita ai traffici marittimi e terrestri, deve adesso applicarsi anche alle comunicazioni aeree.

Un paese come l'Italia che intenda aumentare in valore e quantità l'interscambio delle merci dovrebbe quindi vedere con particolare favore l'apertura di nuove linee aeree dirette verso paesi stranieri non ancora collegati; ciò è nell'interesse generale dell'Italia e deve quindi essere anteposto alla necessariamente limitata ottica della compagnia aerea di bandiera.

Dovrebbe destare meraviglia il fatto che un concetto così lineare non sia stato già reso operativo.

Da tutto questo discende la necessità di restituire alla responsabilità politica del Governo, in armonia con gli indirizzi generali del Parlamento, la valutazione dell'utilità dell'apertura di nuove frontiere e quindi di trattare a livello internazionale la concessione dei diritti di traffico aereo.

Scopo della presente proposta di legge è per l'appunto l'estrema semplifica-

zione delle procedure nella concessione di tali diritti nello spirito di libertà cui devono uniformarsi i traffici aerei.

L'articolo 1 della proposta di legge è introduttivo e ricorda le cinque libertà dell'atto finale della conferenza di Chicago che sono: la prima il diritto di sorvolare il territorio di uno Stato senza atterrarvi; la seconda il diritto di atterrare su uno Stato per motivi tecnici; la terza e la quarta il diritto di sbarcare sul territorio di uno Stato merci, posta e passeggeri imbarcati sul territorio dello Stato cui appartiene la nazionalità dell'aereo, e viceversa.

La quinta infine il diritto d'imbarcare e sbarcare passeggeri, posta e merci provenienti o diretti verso Stati terzi.

Con l'articolo 2 della proposta di legge viene fissata la procedura per la richiesta dei diritti di traffico.

L'articolo 3 affida al Ministro dei trasporti il compito e la responsabilità di rilasciare, previo parere di un comitato interministeriale, l'autorizzazione ai diritti di traffico.

Lo stesso articolo 3 insieme con l'articolo 4, detta le norme per la composizione ed il funzionamento del comitato.

L'articolo 5 è relativo ai compiti di indirizzo del Parlamento.

L'articolo 6 infine, fa salva la validità dei diritti di traffico in atto alla data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'autorizzazione al vettore aereo di Stato estero non appartenente alla Comunità economica europea che intenda esercitare nel territorio italiano i diritti di traffico previsti dalla 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª libertà dell'atto finale delle Convenzioni di Chicago del 7 dicembre 1944 è concessa con le modalità previste dalla presente legge.

ART. 2.

1. L'autorizzazione deve essere richiesta, tramite la rappresentanza diplomatica dello Stato interessato, al Ministro degli affari esteri e da questa trasmessa al Ministro dei trasporti.

2. Nella richiesta devono essere specificate le rotte e gli scali per i quali sono previsti i diritti di traffico nonché la frequenza dei voli.

3. Nella richiesta di autorizzazione devono essere garantite condizioni di reciprocità per il vettore italiano.

4. Il vettore estero, di cui all'articolo 1, deve impegnarsi a non praticare per il trasporto di merci, passeggeri e posta in partenza o in arrivo dagli scali ubicati in territorio italiano tariffe in regime di *dumping*.

ART. 3.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è rilasciata dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il Comitato interministeriale per i diritti di traffico aereo (CIDTA) da costituire, a tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il comitato è costituito da un funzionario del Ministero dei trasporti con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che lo presiede, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, che presiede in caso d'impedimento del presidente, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e del Ministero del turismo e dello spettacolo con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

3. Il comitato si riunisce almeno una volta ogni tre mesi.

ART. 4.

1. I membri del CIDTA sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti su proposta dei Ministri interessati e restano in carica tre anni.

2. L'incarico può essere rinnovato.

3. Le spese di funzionamento del CIDTA sono a carico del Ministro dei trasporti.

ART. 5.

1. Il Ministro dei trasporti riferisce annualmente alle competenti Commissioni della Camera e del Senato nella materia di cui sopra.

ART. 6.

1. Restano validi a tutti gli effetti i diritti di traffico aereo sul territorio nazionale concessi prima della data di entrata in vigore della presente legge.